

Antiga S.p.A.

<p>REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA FOGNATURA, DEI COLLETTORI E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE</p>

Comuni di:

- **Appiano Gentile**
- **Cirimido**
- **Fenegrò**
- **Limido Comasco**
- **Lurago Marinone**
- **Veniano**

**Revisione
Rev-00
Rev-01**

**approvazione del Consiglio di Amministrazione
delibera n. 08 del 13 Dicembre 2003
delibera n. 06 del 16 Settembre 2006**

Indice

<u>Titolo I</u>	<u>Disposizioni generali</u> -----	4
<u>Art. 1</u>	<u>Oggetto</u> -----	4
<u>Art. 2</u>	<u>Finalità</u> -----	4
<u>Art. 3</u>	<u>Definizioni</u> -----	4
<u>Art. 4</u>	<u>Competenze</u> -----	5
<u>Art. 5</u>	<u>Funzionalità dell'impianto di depurazione</u> -----	6
<u>Art. 6</u>	<u>Obblighi dei Comuni in materia regolamentare</u> -----	6
<u>Titolo II</u>	<u>Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili in rete fognaria</u> --	7
<u>Art. 7</u>	<u>Classificazione delle acque reflue domestiche</u> -----	7
<u>Art. 8</u>	<u>Autorizzazione allo scarico</u> -----	7
<u>Art. 9</u>	<u>Scarichi delle acque reflue</u> -----	8
<u>Art. 10</u>	<u>Scarichi delle acque meteoriche</u> -----	8
<u>Art. 11</u>	<u>Obbligo di allacciamento</u> -----	9
<u>Titolo III</u>	<u>Disciplina degli scarichi degli insediamenti industriali in rete fognaria</u> -----	10
<u>Art. 12</u>	<u>Ambito di applicazione</u> -----	10
<u>Art. 13</u>	<u>Classificazione degli scarichi provenienti da insediamenti industriali</u> -----	10
<u>Art. 14</u>	<u>Autorizzazione allo scarico</u> -----	11
<u>Art. 15</u>	<u>Scarico delle acque di processo</u> -----	11
<u>Art. 16</u>	<u>Scarico delle acque di raffreddamento e di condizionamento</u> -----	12
<u>Art. 17</u>	<u>Scarico di acque nere</u> -----	12
<u>Art. 18</u>	<u>Scarico delle acque di lavaggio</u> -----	12
<u>Art. 19</u>	<u>Scarico delle acque meteoriche</u> -----	12
<u>Art. 19bis</u>	<u>Scarico delle acque assimilabili alle acque reflue domestiche</u> -----	12
<u>Art. 20</u>	<u>Prescrizioni tecniche</u> -----	13
<u>Titolo IV</u>	<u>Disciplina degli allacciamenti diretti nei collettori</u> -----	14
<u>Art. 21</u>	<u>Allacciamento delle fognature comunali ai collettori di Antiga</u> -----	14
<u>Art. 22</u>	<u>Allacciamento di scarichi di insediamenti abitativi e industriali ai collettori di Antiga</u>	14
<u>Titolo V</u>	<u>Norme comuni di disciplina degli scarichi</u> -----	15
<u>Art. 23</u>	<u>Trasmissione degli atti</u> -----	15
<u>Art. 24</u>	<u>Richiesta di autorizzazione di scarico e/o allacciamento</u> -----	15
<u>Art. 25</u>	<u>Rilascio dell'autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento</u> -----	15
<u>Art. 26</u>	<u>Conformità delle reti</u> -----	16
<u>Art. 27</u>	<u>Misure di salvaguardia</u> -----	16
<u>Art. 28</u>	<u>Immissioni vietate</u> -----	17
<u>Art. 29</u>	<u>Controllo degli scarichi</u> -----	18
<u>Art. 30</u>	<u>Caratteristiche tecniche</u> -----	18
<u>Art. 31</u>	<u>Distanze di rispetto dai collettori e dalla rete fognaria</u> -----	18
<u>Art. 32</u>	<u>Diritti di ufficio e spese d'istruttoria</u> -----	19
<u>Art. 33</u>	<u>Attivazione e disattivazione degli scarichi</u> -----	19
<u>Art. 34</u>	<u>Esecuzione delle opere di allacciamento</u> -----	19
<u>Art. 35</u>	<u>Allacciamenti/scarichi provvisori</u> -----	19
<u>Art. 36</u>	<u>Danni</u> -----	20

<u>Art. 37</u>	<u>Manutenzione</u> -----	20
Titolo VI	Tariffe -----	21
<u>Art. 38</u>	<u>Tariffe</u> -----	21
<u>Art. 39</u>	<u>Caratterizzazione degli scarichi industriali</u> -----	21
Titolo VII	Sanzioni e disposizioni finali -----	23
<u>Art. 40</u>	<u>Irregolarità degli scarichi</u> -----	23
<u>Art. 41</u>	<u>Disposizioni finali</u> -----	23
<u>Art. 42</u>	<u>Entrata in vigore</u> -----	23
Titolo VIII	Leggi di riferimento -----	24
Indice degli Allegati: -----		25

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito del comprensorio dei Comuni di Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone e Veniano, disciplina:

- a) la gestione del servizio di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue domestiche ed industriali convogliate nella rete fognaria;
- b) i rapporti intercorrenti tra Antiga S.p.A., i Comuni Soci, gli utenti privati e pubblici in materia di autorizzazioni, realizzazione degli allacciamenti, ammissibilità degli scarichi afferenti all'impianto di depurazione, tariffe applicate;
- c) le norme che devono essere rispettate per poter ammettere gli scarichi degli insediamenti industriali e civili nella rete fognaria;
- d) le competenze di Antiga S.p.A. in materia di controlli e sorveglianza degli scarichi.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire una corretta gestione del sistema di raccolta e depurazione degli scarichi, nel comprensorio dei Comuni di Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone e Veniano.

Fine ultimo del regolamento è assicurare la protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli scarichi prodotti da insediamenti civili ed industriali.

Art. 3 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, [...] in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- b) Acque meteoriche: acque di pioggia dilavanti le superfici coperte o pavimentate;
- c) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- e) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento.
- f) Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, in un intervallo di 15 minuti;
- g) Rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle

acque reflue urbane;

- h) Fognatura mista: rete fognaria che accoglie senza distinzione sia le acque meteoriche sia le acque reflue;
- i) Fognatura separata: rete fognaria che accoglie separatamente le acque meteoriche e le acque reflue provenienti da attività umane.

Si distinguono:

- Rete fognaria bianca = insieme di canalizzazioni atte alla raccolta delle acque meteoriche superficiali;
 - Rete fognaria nera = insieme di canalizzazioni atte alla raccolta delle acque reflue.
- h) Collettore: insieme di canalizzazioni di proprietà di Antiga, atte alla raccolta delle acque reflue domestiche ed industriali e dalle fognature comunali e al loro convogliamento all'impianto di depurazione;
 - i) Trattamento appropriato: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.Lgs. 152/06;
 - l) Agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
 - m) Stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze allo scarico;
 - n) Impianto privato di fognatura: complesso di canalizzazioni realizzate all'interno di insediamenti industriali e civili per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e reflue nella rete fognaria;
 - o) Cameretta di ispezione: installazione per l'ispezione e per la misurazione qualitativa degli scarichi.

Art. 4 Competenze

Antiga provvede a :

- a) assolvere i contratti di servizio stipulati coi Comuni Soci;
- b) sovrintendere alla progettazione, costruzione, modifica, potenziamento e integrazione degli impianti di depurazione e della rete fognaria;
- c) esprimere parere motivato e vincolante sugli allacciamenti e scarichi di acque reflue industriali e domestiche in rete fognaria, nei casi previsti dal regolamento;
- d) prendere in carico le nuove fognature, sia di Comuni Soci, sia di altri Comuni, sia di privati, previo collaudo positivo;

- e) proporre ai Comuni ed adottare, a seguito della relativa approvazione, i limiti di accettabilità per gli scarichi in rete fognaria afferenti all'impianto di depurazione;
- f) definire gli elementi tariffari da sottoporre ai Comuni Soci;
- g) esercitare funzioni di ispezione e vigilanza su tutti gli scarichi, domestici e industriali allacciati alla rete fognaria e afferenti all'impianto di depurazione;
- h) effettuare la corretta gestione, esercizio e manutenzione degli impianti, manufatti, opere di propria competenza secondo contratto di servizio.

Le sopraelencate competenze potranno essere ampliate con apposito accordo stipulato coi Comuni Soci.

Art. 5 Funzionalità dell'impianto di depurazione

Qualora si verificassero interruzioni o irregolarità nel funzionamento dell'impianto di depurazione che possano comportare un peggioramento della qualità dell'effluente finale, Antiga ne darà immediata comunicazione alle autorità competenti.

In tal caso Antiga richiederà agli Enti competenti di emettere ordinanza di cessazione agli scarichi classificati come industriali, al fine di salvaguardare lo stato qualitativo del recettore finale.

Art. 6 Obblighi dei Comuni in materia regolamentare

I Comuni Soci, dopo aver approvato tale regolamento, s'impegnano all'osservanza delle norme in esso contenute, ritenute vincolanti per tutti gli utenti.

Le Amministrazioni Comunali uniformeranno i propri regolamenti alle disposizioni del presente regolamento entro 6 mesi dalla sua approvazione.

1. Acque reflue domestiche

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino tale regolamento.

2. Acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni ed ai valori limite di emissione contenuti nel presente regolamento in conformità ai criteri emanati dall'autorità d'ambito, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

Titolo II Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili in rete fognaria

Art. 7 Classificazione delle acque reflue domestiche

Ai sensi della Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62, e successive modifiche ed integrazioni, le acque reflue domestiche sono distinte nelle seguenti categorie:

- categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
- categoria B: scarichi provenienti da:
 - B₁ insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
 - B₂ insediamenti diversi da quelli di categoria A e B assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- categoria C: scarichi di acque di rifiuto da insediamenti adibiti a prestazioni di servizi, quali:
 1. depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o gassose;
 2. mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
 3. macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

Al fine di tale classificazione è necessario che siano rispettati i limiti di concentrazione indicati nella Tabella 1 della L.R. 62/85. Per ogni altro parametro di Tabella 3 sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

- categoria D:
 - D₁ scarichi delle categorie A e B₁ qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
 - D₂ scarichi diversi da quelli di categoria A, B, C e D₁.

Sono assimilate ad acque reflue domestiche quelle rientranti nelle definizioni dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 - n. 3, nonché quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Al fine della valutazione di tale equivalenza è necessario che il contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri indicati dalla Tabella 1 dell'Allegato B del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 - n. 3.

Art. 8 Autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente, previo parere motivato e vincolante di Antiga.

Antiga si riserva la facoltà di indicare prescrizioni atte a garantire il corretto

funzionamento delle reti fognarie.

Le acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammesse, purché rispettino le disposizioni del presente regolamento.

Art. 9 Scarichi delle acque reflue

Le acque reflue domestiche sono ammesse nella rete fognaria:

- tal quali, se in fognatura comunale a reti separate e nei collettori;
- previo idoneo trattamento, prima della cameretta di ispezione, in caso di fognatura comunale a recapito misto.

Negli insediamenti civili è possibile prevedere l'installazione di dispositivi di triturazione dei rifiuti da cucina, purché la rete fognaria abbia caratteristiche tali da garantire efficacemente l'allontanamento degli stessi e nel rispetto della normativa vigente: a tal fine è necessario richiedere l'autorizzazione per l'installazione ad Antiga, che provvederà ad effettuare le verifiche necessarie.

È in ogni caso espressamente vietata l'installazione di tali dispositivi qualora la rete fognaria a valle dell'allacciamento sia di tipo misto e preveda degli scolmatori lungo il suo percorso.

In particolare per gli scarichi di categoria C sono previste le seguenti disposizioni:

- a) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o gassose: devono essere previste opere idonee di contenimento per la protezione da sversamenti accidentali di sostanze liquide, nonché idonee protezioni contro il dilavamento per i depositi di sostanze solide;
- b) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori: è vietato lo scarico in rete fognaria di rifiuti grossolani derivanti dalle attività; gli scarichi devono essere sottoposti a grigliatura fine;
- c) macelli annessi ai negozi di vendita di carne: è vietato scaricare sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, sostanze grossolane e acque di primo lavaggio; gli scarichi devono essere sottoposti a grigliatura fine.

Negli insediamenti di categoria D₁ sono vietati gli scarichi di sostanze e soluzioni non esplicitamente autorizzate da Antiga.

Lo scarico di acque per lo svuotamento di piscine può avvenire solo in tempo di pioggia e previo avviso ad Antiga.

Art. 10 Scarichi delle acque meteoriche

I nuovi insediamenti che sorgano in zone servite da rete fognaria, dovranno provvedere al recapito delle acque meteoriche, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, in:

- acque superficiali, di norma;
- pozzi perdenti;
- rete fognaria bianca, qualora presente;
- rete fognaria, in caso di inattuabilità delle disposizioni di cui sopra.

Nei nuovi insediamenti Antiga potrà richiedere l'installazione di dispositivi di

separazione delle acque di prima pioggia in funzione delle superfici impermeabili interessate.

Art. 11 Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da rete fognaria, individuate ai sensi della Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62, gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate a domestiche devono essere allacciati alla rete fognaria sin dalla loro attivazione.

In caso di ampliamento della rete fognaria, il Sindaco del Comune interessato provvederà a darne comunicazione agli insediamenti interessati, stabilendo i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

I Comuni si dovranno impegnare a programmare, tramite gli uffici competenti, la graduale e generale eliminazione delle fosse settiche nelle aree servite da rete fognaria.

Titolo III Disciplina degli scarichi degli insediamenti industriali in rete fognaria

Art. 12 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Titolo regolamentano tutti gli scarichi, provenienti da insediamenti industriali, che sono recapitati nella rete fognaria di competenza di Antiga.

Vengono assimilati a scarichi industriali, in base a Delibera della Provincia di Como, anche i seguenti scarichi di categoria C:

1. stazioni di distribuzione del carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi dei mezzi di trasporto pubblico;
2. lavanderie a umido e tintorie;
3. studi e laboratori fotografici e radiografici;
4. depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione.

Art. 13 Classificazione degli scarichi provenienti da insediamenti industriali

Gli scarichi provenienti da insediamenti industriali sono così distinti:

- acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- acque di raffreddamento e condizionamento: acque che non subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- acque nere: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche qualitative, sono assimilate a quelle degli insediamenti abitativi;
- acque di lavaggio: acque provenienti dalle aree di lavaggio adibite alla pulizia di automezzi e macchinari;
- acque meteoriche: acque di pioggia dilavanti le superfici coperte e pavimentate;
- acque assimilabili alle acque reflue domestiche:
 - o le acque reflue provenienti da insediamenti industriali che rispettano l'art. 7 del presente Regolamento;

oppure

- o le acque reflue provenienti da insediamenti industriali che rispettano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - il quantitativo massimo scaricato in pubblica fognatura non deve superare i 20 mc/giorno, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 - n. 3;
 - deve esserci la totale assenza delle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18.

Antiga si riserva di verificare la compatibilità della tipologia di attività e di scarico con la normativa vigente.

Art. 14 Autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente.

Antiga si riserva il diritto di esprimere un parere motivato e vincolante sull'autorizzazione, nonché di fornire specifiche indicazioni che dovranno essere attuate per il rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento.

L'autorizzazione allo scarico può prevedere un periodo di 4 mesi di tempo per la messa a punto degli impianti necessari al rispetto dei limiti fissati, prorogabili di ulteriori 2 mesi per motivi di carattere tecnico.

L'autorizzazione allo scarico, per gli insediamenti i cui scarichi siano classificati come industriali, è valida per 4 anni e deve esserne chiesto il rinnovo nel corso dell'ultimo anno di validità. In mancanza di richiesta di rinnovo nei termini previsti, l'autorizzazione si intende totalmente decaduta.

L'autorizzazione deve essere rinnovata per tutti gli insediamenti industriali, anche se gli scarichi sono assimilati ai civili, in occasione di modifiche delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, delle caratteristiche degli impianti di fognatura interni, dell'attività di destinazione dell'insediamento e della ragione sociale della ditta.

Art. 15 Scarico delle acque di processo

I limiti di accettabilità sono illustrati nella tabella dell'Allegato I.

Antiga si riserva il diritto di modificare i limiti di accettabilità, con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle necessità di corretta gestione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria o a indicazioni di legge, provvedendo ad informare le attività coinvolte e gli Enti competenti.

Vengono in particolare prescritte le seguenti disposizioni per gli scarichi di categoria C assimilati agli scarichi industriali:

- a) stazioni di distribuzione del carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi dei mezzi di trasporto pubblico: è vietato lo scarico di solventi, vernici, liquidi refrigeranti, olii esausti, soluzioni elettrolitiche per batterie, residui di verniciatura e di trattamento ad umido e aeriformi e di tutte le sostanze dannose; gli scarichi devono essere sottoposti ad idonei trattamenti di dissabbiatura e disoleatura;
- b) lavanderie a umido e tintorie: è vietato scaricare reflui contenenti residui di solventi (benzine, trielina, ecc...);
- c) studi e laboratori fotografici e radiografici: è vietato scaricare reflui contenenti liquidi di sviluppo e fissaggio esausti o residui derivanti dall'utilizzo di isotopi radioattivi;
- d) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione: devono essere eseguite

procedure che assicurino il contenimento di emissioni inquinanti sul suolo e sottosuolo; gli scarichi devono essere sottoposti a trattamento di dissabbiatura e disoleatura.

Art. 16 Scarico delle acque di raffreddamento e di condizionamento

Le acque di raffreddamento e condizionamento devono essere:

- riciclate di norma nei processi produttivi;
- convogliate in recapiti differenti dalla rete fognaria, nel rispetto della normativa vigente;
- smaltite nella rete fognaria, per inattuabilità delle prescrizioni precedenti.

Art. 17 Scarico di acque nere

Le modalità di immissione delle acque nere nella rete fognaria sono stabilite nel Titolo II.

Art. 18 Scarico delle acque di lavaggio

Le acque di lavaggio devono essere sottoposte ad idoneo trattamento, prima del loro recapito finale nella rete fognaria.

Art. 19 Scarico delle acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti da insediamenti industriali devono essere smaltite nel rispetto delle prescrizioni definite nel Titolo II.

Gli scarichi di acque meteoriche provenienti dai tetti e da qualsiasi superficie non interessata dal passaggio di veicoli o deposito di materiale devono essere smaltite tal quali, se l'insediamento industriale non produce emissioni atmosferiche considerate inquinanti.

Le acque meteoriche provenienti dalle altre superfici devono essere sottoposte a separazione di prima pioggia.

Antiga si riserva la facoltà di richiedere l'attuazione di prescrizioni specifiche al fine di tutelare il funzionamento ottimale di reti e impianti.

Art. 19bis Scarico delle acque assimilabili alle acque reflue domestiche

Per le acque reflue provenienti da un insediamento industriale che non rispettano l'art. 7 del presente Regolamento, affinché tali acque siano assimilate alle domestiche, il titolare dell'attività deve compilare l'apposito modello (Allegato IIC), certificando la conformità dello scarico ai requisiti di cui all'art. 13.

Il modello, debitamente compilato e firmato, deve essere presentato ogni anno.

Antiga può effettuare dei campionamenti, in funzione del tipo di attività svolta nell'insediamento industriale, al fine di accertare l'effettiva assenza delle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18.

Le acque assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento sono sottoposte al pagamento di una tariffa fissa, che viene applicata al

100% della quantità di acqua prelevata e/o misurata allo scarico.

La tariffa fissa da applicare è determinata dal Consiglio di Amministrazione di Antiga in funzione della categoria di appartenenza dell'insediamento produttivo.

Le acque assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento sono sottoposte al pagamento della tariffa di depurazione civile e la loro autorizzazione allo scarico è regolata dall'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 20 Prescrizioni tecniche

Negli insediamenti industriali i cui scarichi siano superiori a 20.000 mc/anno, il titolare è tenuto all'installazione di misuratori di portata approvati da Antiga, salvo diverse indicazioni.

I nuovi insediamenti industriali dovranno prevedere, in corrispondenza del pozzetto di ispezione, un alloggiamento per il posizionamento di un campionatore automatico, le cui caratteristiche tecniche saranno indicate da Antiga.

Titolo IV Disciplina degli allacciamenti diretti nei collettori

Art. 21 Allacciamento delle fognature comunali ai collettori di Antiga

Eventuali potenziamenti, ristrutturazioni e modifiche delle reti fognarie allacciate ai collettori dovranno essere approvati da Antiga, tramite apposita istruttoria, i cui oneri saranno a carico del titolare dello scarico.

Art. 22 Allacciamento di scarichi di insediamenti abitativi e industriali ai collettori di Antiga

Salvo particolari e motivate esigenze, l'allacciamento al collettore dovrà avvenire di norma in corrispondenza di una delle esistenti camerette di ispezione.

Titolo V Norme comuni di disciplina degli scarichi

Art. 23 Trasmissione degli atti

I Comuni Soci provvedono a:

- utilizzare la modulistica allegata;
- trasmettere copia delle domande presentate e della relativa documentazione, compresa copia della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria;

La richiesta del parere ad Antiga deve essere fatta prima del rilascio della concessione edilizia o delle autorizzazioni di competenza.

Nei procedimenti in cui l'inizio delle attività non è subordinato al rilascio di specifica concessione o autorizzazione da parte degli Enti competenti, il titolare è tenuto a trasmettere direttamente ad Antiga la documentazione richiesta, nei tempi previsti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e/o allacciamento.

Il Comune trasmette ad Antiga copia dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 24 Richiesta di autorizzazione di scarico e/o allacciamento

I nuovi allacciamenti alla rete fognaria devono essere autorizzati dal Comune competente.

Per richiedere l'autorizzazione allo scarico e/o allacciamento alla rete fognaria, è necessario depositare la relativa domanda in triplice copia al Comune competente.

Il Comune provvederà ad inoltrare la documentazione ad Antiga.

La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli, indicati negli Allegati IIA e IIB, unitamente alla documentazione richiesta.

Sono soggetti alla richiesta di autorizzazione allo scarico e/o allacciamento anche i Piani di Lottizzazione e tutte le opere, di qualsiasi natura, che necessitino di allacciamento alla rete fognaria.

Art. 25 Rilascio dell'autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento

L'autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento è rilasciata dal Comune subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel presente regolamento.

Antiga si riserva il diritto di esprimere parere motivato e vincolante su tutte le domande di autorizzazione allo scarico e/o allacciamento, nonché di fornire specifiche indicazioni e prescrizioni che dovranno essere attuate.

Il parere viene rilasciato, a partire dal giorno di ricevimento di copia della domanda e della documentazione relativa:

- 1 entro 15 (quindici) giorni, per gli insediamenti civili;
- 2 entro 60 (sessanta) giorni, per gli insediamenti industriali e per i Piani di Lottizzazione.

Nel caso in cui sia richiesta documentazione complementare, i termini di cui sopra saranno nuovamente applicati a partire dal ricevimento della stessa.

Il parere relativo all'autorizzazione allo scarico e/o allaccio per insediamenti civili si intende favorevole trascorsi i tempi indicati.

Tutte le variazioni delle condizioni, di esercizio o titolarità, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, devono essere comunicate al Comune e ad Antiga, affinché sia aggiornato il provvedimento autorizzativo, avviando una nuova istruttoria.

L'autorizzazione all'allacciamento per gli insediamenti a destinazione d'uso non ancora definita può essere rilasciata solo a fini edilizi: in ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento, in sede di assegnazione della destinazione degli edifici, sarà necessario procedere alla richiesta dell'autorizzazione allo scarico.

I Comuni sono tenuti a trasmettere ad Antiga i Piani di Lottizzazione, sia pubblici che privati, dettagliando gli oneri di urbanizzazione.

Art. 26 Conformità delle reti

Tutti gli scarichi e le relative reti siano conformi a quanto prescritto dal Regolamento Locale di Igiene:

- Art. 3.4.65 (Reti interne): tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distinti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile, secondo la normativa vigente. È ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.
- Art. 3.4.68 (Accessibilità all'ispezione e al campionamento): tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezione e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento. Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi e immediatamente a monte del recapito finale deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm 40 x40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.
- Art. 3.4.69 (Caratteristiche delle reti e dei pozzetti): le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente e a perfetta tenuta. I pezzi di assemblaggio e giunzione devono avere le stesse caratteristiche. Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrate, salvo che per le ispezioni e salvo casi particolari [...]. Le vasche non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati.

Di norma nei nuovi Piani di Lottizzazione dovranno essere realizzate a carico del richiedente fognature di tipo separato, indipendentemente dalle caratteristiche del recettore finale.

Art. 27 Misure di salvaguardia

Gli scarichi nella rete fognaria devono in ogni caso per qualità e quantità essere tali

da:

- a) non costituire pericolo per la salute e la sicurezza del personale operante nelle reti fognarie e nell'impianto di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non possano subire danno;
- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di depurazione non subisca interferenze negative;
- d) non costituire un pericolo per l'ambiente.

Le spese necessarie a garantire la conformità degli scarichi ai limiti fissati dalla legislazione o da Antiga, per quanto di competenza, sono a carico del titolare dello scarico stesso.

I limiti di accettabilità degli scarichi non possono essere raggiunti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente per questo scopo, né con acque di raffreddamento o di lavaggio.

Il titolare dello scarico è tenuto a comunicare tempestivamente ad Antiga eventuali incidenti o situazioni anomale che possano modificare la natura e la quantità dello scarico, affinché possano essere presi in considerazione i necessari interventi a protezione della rete fognaria, dell'impianto di depurazione e del recettore finale.

Qualora inoltre dovessero essere superati i limiti fissati per gli scarichi in rete fognaria, il titolare dello scarico è tenuto ad attuare le necessarie misure di contenimento dell'inquinamento e al ripristino delle condizioni di normale esercizio.

Antiga si riserva il diritto di richiedere la fermata dei cicli tecnologici che diano luogo allo scarico anomalo, per il tempo necessario a riportare le caratteristiche dello scarico stesso nelle condizioni di autorizzazione.

Antiga si riserva inoltre il diritto di esprimere un giudizio tecnico sulle modalità di attuazione degli interventi di ripristino.

È espressamente vietato immettere nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo qualsiasi scarico all'interno delle zone di rispetto delle captazioni idropotabili.

Gli Enti gestori delle strade pubbliche e private sono tenuti a non occultare, deteriorare o manomettere gli impianti, le reti e i pozzetti di ispezione.

In occasione del rifacimento del manto stradale la messa in quota dei chiusini di ispezione sarà realizzata a cura e a spese dell'Ente gestore, previo avviso ad Antiga.

Art. 28 Immissioni vietate

È fatto divieto di immettere nella rete fognaria e nei collettori:

- sostanze liquide infiammabili, esplosive, tossiche o che possono provocare emissioni gassose di analoga natura;
- olii e sostanze oleose e grasse di qualsiasi natura;
- sostanze corrosive o comunque che possono danneggiare gli impianti e costituire pericolo per gli operatori;
- fluidi a temperatura superiore i 40 °C;
- sostanze solide, anche se triturate, che possono provocare depositi e/o

ostruzioni nei manufatti, come immondizia, stracci, rifiuti da cucina, macerie, sabbie, fanghi degli impianti di pretrattamento, residui accidentali, salvo per i casi previsti dal presente regolamento;

- residui derivanti dalla pulizia di pozzi neri, fosse biologiche, tombini stradali e vasche di decantazione e rifiuti liquidi di qualunque natura;
- scarichi non autorizzati.

Art. 29 Controllo degli scarichi

Al personale di Antiga, munito di documentazione di riconoscimento, dovrà essere consentito l'accesso all'interno degli insediamenti, utenti della rete fognaria, al fine di svolgere le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.L.vo 152/06 e dell'art. 26 della L. 36/94.

Art. 30 Caratteristiche tecniche

Le tubazioni devono essere installate nel rispetto del progetto presentato in sede di autorizzazione.

È consentito per ogni insediamento un unico allacciamento alla rete fognaria per ciascuna tipologia di rete fognaria pubblica, salvo necessità di tipo tecnico.

Non è autorizzato un unico allacciamento per insediamenti diversi, salvo necessità di tipo tecnico: in ogni caso, i singoli impianti privati devono essere mantenuti distinti, per consentire i controlli degli scarichi.

È altresì vietato ai titolari di impianti privati di fognatura di consentire ad altri l'immissione dei reflui negli impianti stessi, senza specifiche autorizzazioni del Comune, in ottemperanza del presente regolamento.

L'allaccio alla rete fognaria deve essere realizzato in modo tale da garantire un dislivello piezometrico nominale di almeno 1 m. Antiga può autorizzare allacciamenti con dislivelli inferiori per motivi tecnici; in tal caso il titolare adotta gli accorgimenti necessari ad evitare rigurgiti e impedimenti al normale deflusso.

Negli insediamenti preesistenti, le disposizioni sopra elencate dovranno essere adottate in occasione di interventi di ristrutturazione degli edifici interessati.

In allegato si riportano specifiche generiche su manufatti e impianti.

Le specifiche tecniche riportate hanno carattere esemplificativo: Antiga si riserva la facoltà di richiedere l'attuazione di prescrizioni particolari in sede di parere.

Art. 31 Distanze di rispetto dai collettori e dalla rete fognaria

Al fine di salvaguardare l'integrità dei collettori, è necessario rispettare, in sede di realizzazione di qualsiasi manufatto, le disposizioni seguenti:

- l'area sovrastante il collettore non dovrà essere occupata da installazioni fisse per una fascia di 1 metro di larghezza;
- si rispetti una distanza fra le nuove costruzioni ed il collettore non inferiore a 5 metri;
- non si danneggi in alcun modo il collettore durante l'esecuzione dei lavori di

costruzione adottando la precauzione di demarcare con paline una fascia di rispetto non transitabile pari a 3 metri;

- le successive piantumazioni, le cui radici potrebbero danneggiare il collettore, vengano collocate ad una distanza minima di 5 metri dallo stesso.

Le distanze si intendono dalla mezzeria del collettore in sezione ortogonale.

Le distanze di rispetto dalla rete fognaria saranno valutate da Antiga di volta in volta, al fine di garantire l'integrità delle reti.

Deroghe a quanto sopra dovranno essere espressamente autorizzate da Antiga.

Art. 32 Diritti di ufficio e spese d'istruttoria

Il parere di competenza per l'autorizzazione allo scarico e/o allacciamento è rilasciato da Antiga a seguito del versamento, da parte del titolare dello scarico, di un importo a copertura delle spese di istruttoria.

L'ammontare dei diritti di ufficio e delle spese di istruttoria è definito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera e trasmesso ai Comuni Soci.

Art. 33 Attivazione e disattivazione degli scarichi

Gli scarichi possono essere attivati, successivamente alla loro autorizzazione:

- immediatamente per gli insediamenti civili;
- a seguito di comunicazione scritta (fax o raccomandata) ad Antiga per gli insediamenti industriali.

I titolari di scarichi da disattivare, in particolare in caso di demolizione degli edifici, sono tenuti a sigillare le condutture relative e a comunicare l'avvenuta chiusura al Comune competente e ad Antiga.

Art. 34 Esecuzione delle opere di allacciamento

Gli allacciamenti autorizzati alla rete fognaria, per la parte che insiste sul suolo pubblico fino al recapito finale, saranno di norma realizzati direttamente da Antiga.

In tal caso il titolare dello scarico dovrà versare in anticipo la somma preventivata per l'esecuzione dei lavori.

Le tariffe applicate da Antiga per la realizzazione diretta delle opere di allacciamento sono desunte dal Bollettino della Regione Lombardia per l'anno in corso.

Qualora l'allacciamento sia eseguito dal titolare dello scarico, dovrà essere versata anticipatamente una cauzione stabilita in sede di rilascio del parere di competenza.

In ogni caso la realizzazione delle opere di allacciamento è sottoposta alla diretta sorveglianza di Antiga, che dovrà essere preavvisata dell'esecuzione, per iscritto, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Antiga si riserva il diritto di sospendere in qualunque momento i lavori di allacciamento qualora dovesse constatare la mancata osservanza delle prescrizioni richieste.

Art. 35 Allacciamenti/scarichi provvisori

Il Comune, nel rispetto del parere espresso da Antiga, può autorizzare in via provvisoria allacciamenti e/o scarichi nelle reti fognarie per cantieri che realizzino

nuovi insediamenti o per strutture a carattere provvisorio.

Art. 36 Danni

In caso di danni, rotture o intasamenti delle condotte provocati da terzi, in violazione delle norme del presente regolamento, le spese per la riparazione e per le ispezioni tecniche sono addebitate al responsabile, fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 37 Manutenzione

Il titolare è responsabile della manutenzione del proprio allacciamento fino al punto di innesto nella rete fognaria.

La manutenzione deve essere effettuata a regola d'arte, con metodi che non causino danni alla rete fognaria, avendo cura di mantenere nel tempo le caratteristiche di funzionalità degli impianti e dei dispositivi a essi collegati.

La manutenzione di caditoie e di impianti di allontanamento delle acque meteoriche da strade e piazzali pubblici è di competenza degli Enti Gestori della strada.

Titolo VI Tariffe

Art. 38 Tariffe

I titolari degli scarichi sono tenuti al versamento della tariffa di depurazione nella misura, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente.

La determinazione delle tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione compete al Comune Socio sulla base delle proposte definite da Antiga.

Antiga, per la definizione degli aspetti tariffari, si riserva il diritto di far effettuare prelievi ed analisi degli scarichi.

Gli utenti che si approvvigionano da fonti di acqua diverse dall'acquedotto (pozzi, sorgenti private, corsi d'acqua superficiale) sono tenuti a comunicare il volume totale di acqua prelevata ai sensi di legge.

I proventi derivanti dal servizio di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque reflue sono introitati da Antiga e destinati alla gestione, manutenzione ed ampliamento della rete fognaria, dell'impianto di depurazione e al conseguimento delle finalità proprie.

Art. 39 Caratterizzazione degli scarichi industriali

È facoltà di Antiga promuovere una campagna di caratterizzazione dei reflui scaricati dagli insediamenti produttivi.

In caso di adesione del titolare dello scarico produttivo a tale campagna, Antiga procede alla caratterizzazione del refluo scaricato secondo le seguenti modalità.

I parametri tariffari sono definiti da Antiga in base alla caratterizzazione degli scarichi effettuata a seguito di controlli analitici.

Eventuali anomalie e/o guasti che comportino un peggioramento, anche temporaneo, della qualità del refluo scaricato, qualora accertato da Antiga o da altro Ente Ufficiale di Controllo, sarà comunque preso come termine valido per la determinazione del valore tariffario e successivamente considerato nella determinazione del valore storico.

Per la caratterizzazione vengono considerati gli eventuali interventi di miglioramento (trattamenti) che i reflui subiscono prima dello scarico definitivo.

Sono applicati i seguenti criteri:

- 1 in assenza di significativi interventi adottati dall'insediamento industriale volti a conseguire un miglioramento della qualità del refluo scaricato:
Media aritmetica dei parametri analitici tariffari considerati eseguita sul refluo scaricato e determinata da laboratorio incaricato da Antiga, eventualmente integrate con analisi prodotte dall'Ente Ufficiale di Controllo, ponderate sul quantitativo di refluo scaricato nell'anno considerato.
Se esistono dati in merito, tale media deve essere calcolata sugli ultimi 5 anni.
- 2 a seguito di significativi interventi adottati dall'insediamento industriale volti a conseguire un miglioramento della qualità del refluo scaricato:
Media aritmetica delle analisi eseguite sul refluo scaricato determinate da

laboratorio incaricato da Antiga S.p.A. eventualmente integrate con analisi prodotte dall'Ente Ufficiale di Controllo, eseguite successivamente al periodo di avviamento degli interventi e da concludersi nell'anno interessato.

L'insediamento industriale deve informare e ottenere l'approvazione da Antiga per qualsiasi intervento che intenda adottare sullo scarico.

Ottenuta l'approvazione e nel caso in cui tale intervento possa conseguire un miglioramento della qualità del refluo scaricato, l'insediamento industriale potrà richiedere ad Antiga una campagna di analisi per la nuova caratterizzazione del refluo scaricato.

Si addiverrà quindi alla sottoscrizione di una convenzione tra il titolare dello scarico e Antiga, che sarà valida per tutta la durata dell'autorizzazione.

Antiga potrà effettuare comunque controlli sulla qualità del refluo scaricato e, in caso di peggioramento dello stesso, potrà sospendere la convenzione e chiedere un'integrazione al canone per il servizio di depurazione.

Titolo VII Sanzioni e disposizioni finali

Art. 40 Irregolarità degli scarichi

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, Antiga richiede la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 41 Disposizioni finali

Per quanto non specificato dal presente regolamento si farà riferimento alle normative statali e regionali.

A seguito dell'entrata in vigore di nuove normative, Antiga provvederà all'eventuale aggiornamento del presente regolamento ed avrà cura di trasmettere le modifiche apportate ai Comuni Soci per l'approvazione da parte di questi ultimi.

Antiga potrà in qualunque momento modificare gli Allegati del presente regolamento, sottoponendoli all'approvazione dei Comuni Soci.

Art. 42 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore 30 (trenta) giorni dopo l'approvazione dei Comuni Soci.

Titolo VIII Leggi di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
- Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 - n. 3
Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
- Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 - n. 4
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i.;
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 62;
Disciplina degli scarichi di insediamenti civili e delle pubbliche fognature – Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento.
- Delibera della Giunta Regionale 24 giugno 1986, n. 4/10562;
Individuazione della categoria C, di cui all'art. 1,1° comma, della L.R. 27 maggio 1985, n. 62.
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 1989, n. 4/45266;
Aggiornamento titolo III Regolamento locale di igiene tipo.
- Delibera della Giunta Regionale 21 marzo 1990, n. IV/1946;
Individuazione delle categorie di insediamenti da assoggettare alla disciplina del terzo comma dell'art. 20, della L.R. 27 maggio 1985, n. 62, per quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle superfici.
- Delibera della Giunta Provinciale n° 89 del 10 aprile 2001;
Modalità operative per l'applicazione del D.L.vo 152/99 in relazione alla normativa precedente.
- Circolare Provinciale del 20 febbraio 2003 n. 1455
Applicazione del D.L.vo 152/99: norme relative alle acque meteoriche, alle fosse a tenuta, ai trituratori di rifiuti ed alle scadenze per l'adeguamento delle reti fognarie.

Redatto da:

UFFICIO TECNICO

- Ing. Andrea Muretti
- Dott. Laura Cafiero
- Ing. Francesca Marelli
- Ing. Miriam Moiana

Indice degli Allegati:

- I Limiti di accettabilità degli scarichi in rete fognaria
- II Modulo per la domanda di autorizzazione agli scarichi in rete fognaria per insediamenti civili/ industriali
- III Schemi tipo di allaccio in fognatura
 - Scarico civile in fognatura di tipo separato
 - Scarico civile in fognatura di tipo misto
 - Scarico industriale e assimilato civile in fognatura di tipo separato
 - Scarico industriale e assimilato civile in fognatura di tipo misto
- IV Schemi tecnici generali:
 - Separatore di prima pioggia
 - Pozzo perdente per acque meteoriche

Allegato I: Limiti di accettabilità degli scarichi in rete fognaria

Parametri	Unità di Misura	Limite consentito
pH	unità pH	da 5,5 a 9,5
colore (diluiz. 1:40)	10 cm.	incolore 1:40
materiali grossolani	ml/l	assenti
materiali in sospensione totali	mg/l	300
BOD5	mg/l	500
COD	mg/l	1000
alluminio (Al)	mg/l	2
arsenico (As)	mg/l	0,5
boro (B)	mg/l	4
cadmio (Cd)	mg/l	0,02
cromo totale(Cr)	mg/l	4
cromo VI (Cr)	mg/l	0,2
ferro (Fe)	mg/l	4
manganese (Mn)	mg/l	4
mercurio (Hg)	mg/l	0,005
nichel (Ni)	mg/l	4
piombo (Pb)	mg/l	0,3
rame (Cu)	mg/l	0,4
selenio (Se)	mg/l	0,03
stagno (Sn)	mg/l	5
zinco (Zn)	mg/l	1
cianuri totali (Cn)	mg/l	1
cloro attivo (Cl ₂)	mg/l	1,5
solfori (H ₂ S)	mg/l	2
solfiti (SO ₃)	mg/l	2
solfati (SO ₄)	mg/l	1000
cloruri (Cl)	mg/l	1200
fluoruri (F)	mg/l	12
fosforo totale (P)	mg/l	10
azoto ammoniacale (NH ₄ ⁺)	mg/l	30
azoto nitroso (N)	mg/l	0,6
azoto nitrico (N)	mg/l	35
grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40
idrocarburi totali	mg/l	10
fenoli (C ₆ H ₆ OH)	mg/l	1
solventi organici aromatici	mg/l	0,4
solventi organici azotati	mg/l	0,2
solventi clorurati	mg/l	2
tensioattivi totali	mg/l	4
pesticidi totali	mg/l	0,05
pesticidi fosforati	mg/l	0,1

Per i parametri non specificati nella presente Tabella, si faccia riferimento alle indicazioni di legge.

Allegato IIA: Modulo per la domanda di autorizzazione agli scarichi in rete fognaria per insediamenti civili

Il presente modulo deve essere completato in ogni parte e presentato in triplice copia, unitamente alla documentazione richiesta, al Comune competente.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO E ALLO SCARICO
IN RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ai sensi del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di _____

e, per il parere di competenza,
AL SIGNOR PRESIDENTE
di Antiga S.p.A.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____ C.F. _____
proprietario dell'immobile sito in _____ Via _____ n. _____

CHIEDE

il rilascio / rinnovo dell'autorizzazione [all'allacciamento] [allo scarico] delle acque reflue domestiche dell'immobile di cui sopra con recapito nella rete fognaria di Via _____ n. _____ nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento del Gestore Idrico Antiga S.p.A.

A corredo della presente domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1 - Estratto mappa cartografica in scala 1:1000/1:2000 indicante la localizzazione dell'immobile.

2 - Planimetria dell'immobile in scala opportuna (1:100/1:200) indicante:

- la rete delle acque nere in colore nero (- . - . - .);
- la rete delle acque meteoriche in colore azzurro (.);
- la posizione dei manufatti (fosse biologiche, pozzi perdenti, ispezioni, caditoie, vasche di prima pioggia, ecc.) con relative dimensioni e particolari costruttivi;
- indicazione del punto di immissione in fognatura/collettore (indicare in planimetria la cameretta nella quale avverrà l'immissione dello scarico) e particolari costruttivi;
- volumetria dell'insediamento mc. _____
- superficie complessiva dell'insediamento mq. _____
- superficie impermeabile totale mq. _____
- superficie impermeabile carrabile mq. _____
- indicazione nella planimetria dei punti di prelievo autonomo (pozzo privato) e/o acquedotto.

3 - Estremi della Ditta che eseguirà l'allaccio.

4 - Recapito telefonico.

Antiga S.p.A.

Il Gestore del Servizio Idrico riceverà la presente domanda per la verifica dell'osservanza al Regolamento.

Se entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della presente, il Gestore del Servizio Idrico non ha comunicato richieste di integrazioni e/o indicazioni da prescrivere nel provvedimento di autorizzazione, il parere di competenza si intende espresso in modo favorevole.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Gestore del Servizio Idrico al seguente recapito:

Antiga S.p.A. - Via V. Veneto, 53 c/o Municipio di Cirimido - tel. 031.895035; fax. 031.938843 - e-mail applim@tiscali.it

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della normativa e dei regolamenti che disciplinano l'oggetto della presente domanda. In calce è riportato stralcio del regime sanzionatorio in materia di scarichi non autorizzati.

La sottoscrizione della presente domanda costituisce consenso al trattamento dei dati in essa contenuta per le finalità sociali del Comune in indirizzo e di Antiga S.p.A. ai sensi della Legge n. 196/03.

Data _____

Firma _____

D.L.vo n. 152/2006 - Sanzioni amministrative e danno ambientale

art. 133 c. 2 "Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie [...] senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. [...]"

art. 133 c. 3 "Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato [...], effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione [...], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro."

NOTE RISERVATE AGLI UFFICI COMPETENTI

pratica edilizia n° _____ presentata il _____

.....
.....

PARERE	negativo	con motivazioni comunicate per scritto all'interessato
	favorevole	con prescrizioni comunicate per scritto all'interessato
	favorevole	tacito assenso

Data _____

Tecnico Responsabile _____

Allegato IIB: Modulo per la domanda di autorizzazione agli scarichi in rete fognaria per insediamenti industriali

Il presente modulo deve essere completato in ogni parte e presentato in quadruplica copia, unitamente alla documentazione richiesta, al Comune competente o allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
IN RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE
PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di _____

e, per il parere di competenza,
AL SIGNOR PRESIDENTE
di Antiga S.p.A.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____ C.F. _____
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____
con sede in _____ Via _____ n. _____
P. IVA _____ C.F. _____ CCIAA _____
Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

CHIEDE

il rilascio / rinnovo dell'autorizzazione [all'allacciamento] [allo scarico] delle acque reflue del proprio
insediamento produttivo sito in Comune di _____ ,
Via _____ n. _____
esercente l'attività di _____
e avente recapito nella rete fognaria in Via _____ n. _____
per una portata di |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| mc/anno nel rispetto dei limiti della Tabella _____
come da schede tecniche allegate.

La sottoscrizione della presente domanda costituisce consenso al trattamento dei dati in essa contenuti per le
finalità sociali del Comune in indirizzo e di Antiga S.p.A. ai sensi della Legge n. 196/03.

Data _____

Firma _____

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione

1 - Relazione tecnica contenente:

* Denominazione e ragione sociale della Ditta

* Ubicazione e indirizzo dell'insediamento produttivo, tel. fax e-mail

* Caratteristiche dell'insediamento produttivo evidenziando:

- elenco delle principali produzioni;
- dettagliata descrizione del ciclo/i di produzione (allegare relazione);
- elenco delle principali materie prime, allegando per esse eventuali schede tecniche;
- n° totali di addetti impiegati _____
- mensa aziendale si no
- n° totale di mesi lavorativi _____
- n° medio delle giornate lavorative settimanali _____

* Caratteristiche delle fonti di approvvigionamento d'acqua, evidenziando:

Tipo	m ³ /giorno (media)	m ³ /anno	misuratore di portata	
Acquedotto			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Pozzo privato			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Corso d'acqua superficiale			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
Altra fonte			<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

nel caso di prelievo da fonti diverse dal pubblico acquedotto dovrà allegarsi copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente e scheda tecnica del sistema di misura dei volumi prelevati.

* Sistemi di allontanamento e depurazione delle acque reflue, fornire:

- descrizione dettagliata degli impianti di trattamento completa di relazione di dimensionamento, planimetrie e schemi di processo;
- caratteristiche degli scarichi così suddivise:

a) *caratteristiche qualitative:* dovranno essere fornite indicazioni circa il rispetto dei limiti previsti allo scarico; (Tabella Consortile nel caso di acque reflue industriali; Tabella 1 L.R. 62/85 nel caso di acque assimilabili alle acque reflue domestiche)

Antiga S.p.A.

b) caratteristiche quantitative:

Tipo	m ³ /giorno (media)	m ³ /giorno (massimo)	m ³ /anno	recapito	prima dello scarico definitivo, l'acqua è stata riutilizzata ?
Processo					<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si %
Raffreddamento					<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si %
Condizionamento					<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si %
Servizi igienici					<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si %
Acqua di lavaggio					<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si %
Altro (specificare)					<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si %

nel caso di sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza si applicano le disposizioni previste all'art. 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06; dovrà essere dichiarato il quantitativo di dette sostanze espresso in massa di sostanza per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto;

* Variabilità dello scarico:

- nel tempo:
 - o continuo
 - o discontinuo ore/giorno _____ giorni/settimana _____
 - o saltuario
- nella portata:
 - o costante
 - o variabile

* Sistemi utilizzati per la misura delle portate:

- o al prelievo
- o allo scarico

dovranno essere allegate le schede tecniche dettagliate delle apparecchiature di rilevamento (misuratori di portata)

* Certificato di analisi in caso di rinnovo

2 - Estratto mappa cartografica in scala 1:1000/1:2000 indicante la localizzazione dell'insediamento;

3 - Planimetria dell'insediamento in scala opportuna (1:100/1:200) indicante:

- la rete di acque di processo in colore rosso (- - - - -);
- la rete di acque di raffreddamento in colore giallo (-);

Antiga S.p.A.

- la rete di acque di condizionamento in colore violetto (- - - - - - -);
- la rete di acque nere in colore nero (- - . -);
- la rete di acque di lavaggio in colore verde (- - - - -);
- la rete di acque meteoriche in colore azzurro (.);
- l'eventuale rete di acque con scarichi parziali contenenti le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.L.vo 152/06 in colore viola con relativa cameretta di ispezione e controllo;
- la posizione degli eventuali pozzi perdenti;
- la posizione delle fosse biologiche;
- la posizione delle vasche di prima pioggia;
- la posizione della cameretta di ispezione e controllo sullo scarico generale da posizionarsi a monte del punto di immissione in collettore e in luogo facilmente accessibile;
- la posizione dell'eventuale impianto di trattamento con allegato schema di processo;
- indicazione nella planimetria dei punti di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, reagenti o di altre sostanze liquide o idrosolubili;
- indicazione nella planimetria dei punti di stoccaggio dei rifiuti;
- indicazione nella planimetria dei punti di prelievo autonomo (pozzo privato) e/o acquedotto;
- indicazione del punto di immissione in fognatura o collettore (in quest'ultimo caso indicare in planimetria la cameretta nella quale avverrà l'immissione dello scarico);
- totali scarichi n° _____
- pozzetti di campionamento n° _____
- volumetria dell'insediamento mc. _____
- superficie complessiva dell'insediamento mq. _____
- superficie interessata al trattamento delle acque di 1^ pioggia mq. _____

4 - Particolari costruttivi del collegamento alla rete fognaria/collettore e della cameretta di ispezione e controllo;


5 - Particolari costruttivi dei manufatti e impianti (impianti di trattamento; fosse biologiche; separatori delle acque di prima pioggia; pozzi perdenti; etc.)

Compilatore/persona da contattare in caso di chiarimenti: _____

Data _____

Allegato III: Esempio di tipologie di reti fognarie interne


Legenda:




Fossa Imhoff



Pozzo perdente



Pozzetto di prima pioggia



Vasca desoleatrice



Caditoia o griglia



Pozzetto di intersezione



Pozzetto sifonato di ispezione



Rete acque di processo



Rete acque di raffreddamento



Rete acque di condizionamento




Rete acque nere




Rete acque di lavaggio



Rete acque meteoriche





SCHEMA TIPO DI ALLACCIO PER SCARICO CIVILE IN FOGNATURA DI TIPO MISTA



il trattamento di prima pioggia è obbligatorio per gli scarichi civili diversi da quelli di categoria A (L.R. 62/85) o per superfici di drenaggio diverse dai tetti superiori a 250 m2

alla fognatura tipo mista





Antiga S.p.A.

Allegato IV: Schemi tecnici generali

Gli schemi allegati hanno carattere generale ed esemplificativo.

Le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti devono essere adeguate al progetto presentato e alle caratteristiche degli scarichi.

In ogni caso Antiga, in sede di rilascio del parere di competenza, si riserva il diritto di valutare l'idoneità strutturale e dimensionale dei sistemi specifici adottati, di cui dovranno essere allegate le caratteristiche tecniche nella domanda di autorizzazione allo scarico/allacciamento.

Separatore di prima pioggia

Per i casi non contemplati dal Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 - n. 4, la separazione di prima pioggia deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

a) Negli insediamenti i cui scarichi siano classificati come civili o assimilati a civili:

- le acque meteoriche provenienti da tetti e superfici impermeabili non interessate da passaggio di veicoli devono essere smaltite tal quali;
- le acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili diverse dai tetti, inferiori a 250 m², relative ad insediamenti i cui scarichi siano classificati di categoria A ai sensi della L. R. 62/85, devono essere smaltite tal quali;
- negli altri casi le acque meteoriche devono essere sottoposte a separazione di prima pioggia prima dello smaltimento finale.

b) Negli insediamenti i cui scarichi siano classificati come industriali:

- le acque meteoriche provenienti dai tetti o altre superfici non interessate da passaggio di veicoli o deposito di materiale, non devono essere sottoposte a separazione di prima pioggia prima dello smaltimento finale, salvo diverse disposizioni di Antiga;
- le acque provenienti dalle altre superfici impermeabili devono sempre essere sottoposte a separazione di prima pioggia prima dello scarico finale.

Le acque di prima pioggia devono essere smaltite, salvo diversa indicazione di Antiga, in:

- fognatura bianca, nel caso di fognature a reti separate;
- fognatura mista, altrimenti.

Ulteriori trattamenti e prescrizioni possono essere richiesti in sede di rilascio di parere.




Fig. IV- 4. Pozzetto separatore per le acque di prima pioggia, non temporizzato.

Pozzo perdente per acque meteoriche

Ogni 1.000 mq. di superficie impermeabile deve essere realizzato n. 1 (uno) pozzo perdente, con le dimensioni geometriche riportate in Tabella ed altezza interna $H = 4$ metri.

R (m)	D (m)
1,00	1,75
1,25	1,50
1,50	1,25
1,75	1,00
2,00	0,75

La superficie impermeabile di riferimento può essere quintuplicata in presenza di rete fognaria bianca.

Il rapporto viene variato in presenza di fognatura separata per la possibilità di smaltire le acque di pioggia attraverso la rete fognaria pubblica. In tal caso il pozzo perdente viene comunque richiesto, anche se con dimensioni ridotte, per ragioni di mantenimento nel tempo dell'efficienza della fognatura separata e per assicurare la ricarica naturale della falda freatica.

Antiga si riserva la facoltà di variare tali rapporti in sede di rilascio del parere di competenza.




Fig. IV - 5. Pozzo perdente per acque meteoriche.